

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno
impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1987, ORE 15,30. —
Presidenza del Presidente Gerardo BIANCO.

La Commissione prende in esame la bozza di Regolamento delle audizioni e testimonianze predisposta dal Presidente.

Intervengono in discussione generale i deputati TEODORI, VIOLANTE, FRANCHI Franco, GITTI, BELLUSCIO, RUSSO Franco, PATUELLI, GUERZONI, MACIS, DEL PENNINO.

Dopo una replica del Presidente BIANCO e interventi dei deputati VIOLANTE e ZOLLA, la Commissione passa all'esame degli articoli. È approvato il seguente emendamento Del Pennino, interamente sostitutivo dell'articolo 1, dopo ritiro di due emendamenti Pedrazzi e Russo Franco:

ART. 1.

La Commissione procede mediante testimonianze formali, da assumere attraverso l'applicazione analogica delle regole dell'istruttoria penale secondo quanto disposto dagli articoli seguenti, salvo i casi in cui intende acquisire informazioni, chiarimenti o notizie secondo le procedure previste dal Capo XXXIII del Regolamento della Camera.

Sono approvati due identici emendamenti Violante e Russo Franco soppressivi dell'articolo 2, restando precluso un emendamento aggiuntivo Belluscio. Il deputato GITTI chiede che la Commissione si riunisca informalmente per elaborare proposte conclusive per i restanti articoli.

Il Presidente BIANCO sospende la seduta per proseguire informalmente i lavori.

(La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa alle 18,50).

La Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

Tutte le persone comunque sentite dalla Commissione sono tenute all'obbligo di dichiarare la verità.

Dopo reiezione di due emendamenti Russo Franco e Franchi Franco e ritiro di un emendamento Violante, è approvato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 3:

ART. 3.

La Commissione procede di norma ai sensi del Capo XXXIII del Regolamento

della Camera quando intende sentire i membri del Parlamento e i membri del Governo.

All'articolo 4, è approvato il seguente emendamento Del Pennino interamente sostitutivo, dopo reiezione di emendamenti soppressivi Franchi, Teodori, Russo Franco e Belluscio, ritiro di un subemendamento Guerzoni e dichiarazione di preclusione di emendamenti Violante e Pedrazzi Cipolla, Zolla e Patuelli:

ART. 4.

1. La Commissione può preventivamente raggruppare gli argomenti su cui devono vertere le domande in appositi capitoli da essa preventivamente discussi e approvati. In questo caso le domande alle persone sentite sono rivolte dal Presidente della Commissione.

2. Ogni commissario, esaurite le domande del Presidente, ha diritto di rivolgere direttamente altre domande ai testi.

3. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande a norma delle disposizioni che disciplinano il dibattimento penale.

La Commissione approva, all'articolo 5, dopo ritiro di un emendamento Teodori, il seguente emendamento Guerzoni:

Sostituire al secondo comma le parole i capitoli per argomenti con le seguenti: gli argomenti di massima.

Approva quindi l'articolo 5 nel suo complesso, che risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 5.

1. Le persone che la Commissione intende sentire sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante notificazione a mezzo della polizia giudiziaria.

2. Ove la Commissione lo ritenga opportuno, possono essere comunicati alla persona convocata, assieme all'atto di convocazione, gli argomenti di massima sui quali essa sarà interrogata.

3. Se la persona convocata per essere sentita nella forma della testimonianza formale rifiuta ovvero omette, senza un legittimo impedimento, di comparire, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento coattivo per mezzo della polizia giudiziaria.

Sono quindi approvati senza emendamenti i seguenti articoli:

ART. 6.

Le persone sentite dalla Commissione sono dispensate dal prestare giuramento. Se sono sentite in sede di testimonianza formale, il Presidente le ammonisce circa le responsabilità che si assumono nel deporre, facendo loro presenti i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 82 della Costituzione e dalla deliberazione istitutiva.

ART. 7.

1. Le persone sentite in sede di testimonianza formale sottoscrivono, dopo che ne è stata data loro lettura, il resoconto stenografico delle deposizioni rese.

2. Il Presidente decide sulle richieste di rettifica delle deposizioni avanzate dalle persone sentite. Ove le rettifiche richieste modifichino la sostanza delle deposizioni stesse, il Presidente sottopone la questione alla Commissione, che decide sull'opportunità di richiamare dette persone al fine di chiedere loro i necessari chiarimenti.

ART. 8.

1. Gli avvocati delle persone sentite dalla Commissione, anche se siano, nel caso di specie, difensori di imputati in un procedimento penale, non sono ammessi, di norma, a presenziare alle sedute della Commissione.

All'articolo 9, dopo reiezione di un emendamento Russo Franco soppressivo del primo comma e di un emendamento Franchi Franco interamente sostitutivo, è

approvato il seguente emendamento Guerzoni e Violante:

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Commissione non trasmette all'autorità giudiziaria gli atti che ritenga coperti da segreto funzionale ».

Sono approvati quindi il secondo comma dell'articolo e l'articolo nel suo complesso, che risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 9.

1. La Commissione non trasmette all'autorità giudiziaria gli atti che ritenga coperti da segreto funzionale.

2. Resta fermo l'obbligo della Commissione di comunicare all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato di cui venga a conoscenza o ravvisi l'esistenza nel corso dell'inchiesta.

La Commissione approva quindi il seguente articolo 10, cui non sono presentati emendamenti:

ART. 10.

1. La Commissione, in attuazione dei poteri ad essa conferiti dall'articolo 82

della Costituzione, ha facoltà di procedere all'arresto provvisorio delle persone sentite in sede di testimonianza formale che siano renitenti, false o reticenti.

Sono presentati e respinti articoli aggiuntivi Zolla, Russo Franco e Teodori nonché un subemendamento Teodori. È ritirato un articolo aggiuntivo Russo. È quindi approvato il seguente articolo aggiuntivo Patuelli, dopo che il Presidente BIANCO ha espresso alla Commissione la propria perplessità circa la congruità della disposizione rispetto all'articolo 6 della deliberazione istitutiva:

ART. 11.

La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche, tenuto conto dell'articolo 6 della deliberazione istitutiva della Commissione stessa.

La Commissione approva quindi, con votazione finale, il Regolamento nel suo complesso.

Il Presidente convoca la Commissione per venerdì 6 marzo alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.